



COMUNE DI SOVER

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39 del Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 (NOTA DI AGGIORNAMENTO), DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue dicembre alle ore 18:00, presso la sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale;

Presenti i Signori:

	PRESENTI / ASSENTI
BAZZANELLA ELIO	Presente
SIGHEL ROSALBA	Presente
TODESCHI MARINA	Presente
DENARDI LUIGI	Presente
TESSADRI MATTIA	Presente
BATTISTI DARIO	Presente
NONES MICHELA	Presente
BRUSCO GIORGIO	Presente
BATTISTI CARLO	Presente
SVALDI ANTONIO	Presente
SVALDI ALESSANDRO	Assente
BATTISTI ALESSIO	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE comunale dott. Fontanari Ivano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BAZZANELLA ELIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 (NOTA DI AGGIORNAMENTO), DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*;

Il comma 1 dell'art. 151 del Decreto legislativo 267/2000 il quale prevede che *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed int..";*

L'art. 50 della Legge provinciale 09 dicembre 2015 (che recepisce l'art. 151 del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm e i.), fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*;

L'articolo 16, comma 9-ter, del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito nella legge n. 142/2022 (c.d. decreto "aiuti bis"), al dichiarato scopo di favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro il ricordato termine del 31 dicembre, ha disposto che con decreto del MEF, su proposta della Commissione Arconet, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 debbano essere specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

Nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023 è stato pubblicato il DM 25 luglio 2023 (sedicesimo decreto correttivo) con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha apportato significative innovazioni ai principi contabili, tra cui le modifiche al principio contabile applicato n. 4/1 relative a ruoli, compiti e tempistiche del procedimento di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026 sottoscritto in data 24.11.2025, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di prevedere che, in caso di proroga da parte dello Stato dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, l'applicazione della medesima proroga valga anche per i Comuni e le Comunità di Valle della Provincia di Trento;

Visto il Decreto Legge n. 228 del 30.12.2021, convertito con la Legge n.15 dd. 25.02.2022, Articolo 3 comma 5 quinque, che proroga a partire dal 2022, il termine per l'adozione dei provvedimenti in materia di TA.RI. o TA.RI.P. al 30 aprile di ciascun esercizio;

Vista la deliberazione n. 25 d.d. 06.06.2025 del Consiglio Comunale, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2024;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. ".

Richiamate le seguenti deliberazioni di politica fiscale e tariffaria:

- Deliberazione giuntale n. 132 dd. 25.11.2025 ad oggetto: "Determinazione tariffe servizio acquedotto comunale anno 2026";
- Deliberazione giuntale n. 133 dd. 25.11.2025 ad oggetto: "Determinazione tariffe servizio fognatura e depurazione anno 2026.>";
- Deliberazione consiliare n. 38 dd. 22.12.2025 ad oggetto: "Imposta immobiliare semplice conferma e approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2026";
- Deliberazione consiliare n. 7 dd. 31.03.2021 ad oggetto: "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. legge 160/2019 . decorrenza 1° gennaio 2021 e relative tariffe".

Richiamato l'art. 1, commi 819-826, che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118..

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento

finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo ente.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 30 dd. 29.04.2021 con cui è stato deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale.

Vista inoltre la medesima deliberazione giuntale n. 30 dd. 29.04.2021 con la quale si delibera altresì di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato.

Dato atto che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 31 d.d. 29.07.2025 è stato approvato lo schema del DUP 2026/2028 e che quindi il presente schema equivale a nota di aggiornamento allo stesso (il D.U.P. ricomprende la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. 36/1993 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 106/2002, i cui schemi relative al piano delle opere pubbliche triennali sono stati integrati);
- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 134 del 25.11.2025, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, la nota integrativa al bilancio, il documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028 (nota di aggiornamento) e il Piano degli indicatori di bilancio 2026-2028.

Dato inoltre atto che:

- il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (prot. arrivo n. 5384/2025);
- il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed allegati, e gli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota prot. n. 5049 del 28.11.2025, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità.

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Richiamato l'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), il quale introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni ivi riportate.

Richiamato il comma 862 del citato articolo, in base al quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento

denominato Fondo di garanzia debiti commerciali.

Le condizioni poste quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione sono sintetizzate nella seguente tabella:

Condizione	% accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate)
A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente	5%
A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%
A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	5%
B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.	3%
C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

L'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

Ritenuto di rimandare a successivo provvedimento giuntale da adottarsi entro il 28 febbraio lo stanziamento nella parte corrente del proprio bilancio di un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali sulla base dei valori e delle condizioni contabili al 31.12.2025 come in dettaglio descritto nella nota integrativa.

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione, per i comuni trentini, riferita al rendiconto della gestione 2017 e al bilancio di previsione 2018-2020.

Ricordato che, come previsto dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 e a decorrere dall'anno 2022, gli Enti possono approvare il bilancio di previsione, entro il 31 dicembre, senza approvare altresì il PEF, le tariffe e il regolamento TARI, che dovranno essere approvati entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028 (nota di aggiornamento) e del Piano degli indicatori di bilancio 2026-2028.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12 novembre 2019;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, al fine di rispettare i termini di legge e consentire fin da subito l'operatività delle previsioni contenute nei documenti di programmazione 2026-2028;

– Con n. 11 voti favorevoli, n.0 voti contrari, n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio comunale,

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 (Nota di aggiornamento), (Allegato A);
- **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati (Allegato B), redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

ENTRATA	2026	2027	2028
FPV- parte corrente	18.010,00	18.010,00	18.010,00
FPV – parte capitale			
Utilizzo avанzo di Amministrazione	9.410,07		
TITOLO 1 – entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	230.100,00	230.100,00	230.100,00
TITOLO 2 – trasferimenti correnti	491.101,66	445.435,59	426.708,54
TITOLO 3 – entrate extratributarie	289.986,72	289.560,00	289.558,12
TITOLO 4 – entrate in conto capitale	965.555,37	66.000,00	66.000,00
TITOLO 5 – entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 – accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 – anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TITOLO 9 – entrate per conto terzi e partite di giro	799.000,00	799.000,00	799.000,00
TOTALE	2.953.163,82	1.998.105,59	1.979.376,66

SPESA	2026	2027	2028

TITOLO 1 – spese correnti	1.021.340,45	965.837,59	964.376,66
TITOLO 2 – spese in conto capitale	965.555,37	66.000,00	66.000,00
TITOLO 4 – rimborso prestiti	17.268,00	17.268,00	
TITOLO 5 – chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TITOLO 7 – spese per conto terzi e partite di giro	799.000,00	799.000,00	799.000,00
TOTALE	2.953.163,82	1.998.105,59	1.979.376,66

- **DI APPROVARE**, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (Allegato C);
- **DI APPROVARE** il Piano degli indicatori di bilancio 2026-2028 (Allegato D);
- **DI DARE ATTO** che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 5384 del 22.12.2025 (Allegato E);
- **DI DARE ATTO** che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al saldo finanziario di cui alla Legge 243/2012;
- **DI DARE atto** che, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
- **DI DARE ATTO** che il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- **DI DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

BAZZANELLA ELIO328@ Fontanari
Ivano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi, 22-12-2025

Fontanari Ivano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 16-12-2025

Il responsabile della struttura competente
f.to Fontanari Ivano

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 16-12-2025

Il responsabile del servizio
f.to Giovannini Elena

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 24-12-2025 fino al 03-01-2026 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fontanari Ivano

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 04-01-2026 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fontanari Ivano